

Tipi di partecipazione alla SA – 2a parte

Prosegue la descrizione iniziata nell'ultimo numero de La Rivista dei tratti essenziali e dell'utilizzo, da parte di società anonime (SA) private o quotate in borsa, dei diversi tipi di partecipazione previsti dal diritto svizzero.

Azioni (continua)

Nei limiti stabiliti dallo statuto o mediante una modifica dello statuto, l'assemblea generale degli azionisti può deliberare l'emissione di **azioni privilegiate** o la conversione di azioni già emesse in azioni privilegiate. Al momento della costituzione della SA, di un aumento di capitale o di un risanamento, si emettono azioni privilegiate in favore di persone che hanno fatto contributi particolari (contributi di tipo economico, invenzioni o altre prestazioni).

In confronto delle azioni ordinarie, le azioni privilegiate danno diritto ai privilegi espressamente concessi dallo statuto originale o modificato. E' da notare che i privilegi possono essere soltanto di natura economica. Di regola, il privilegio si riferisce alla ripartizione dei dividendi annuali e/o dei dividendi di liquidazione, sempre che vi sia un utile in bilancio o, nel caso della liquidazione, un avanzo che possa essere distribuito (come per le azioni ordinarie, non si possono garantire dividendi alle azioni privilegiate anche nel caso non vi sia un utile o un avanzo). Delle svariate varianti, elenchiamo le due più utilizzate e una terza meno comune, ma non meno interessante, in particolare laddove la SA è una *joint venture* di un numero limitato di soci: (i) una prima parte del dividendo (ad esempio, i primi CHF 100.000,00) è distribuita alle azioni privilegiate, il resto a tutte le azioni (incluse quelle privilegiate); (ii) alle azioni privilegiate è distribuito un dividendo maggiore (ad esempio, le azioni privilegiate danno diritto al doppio del dividendo distribuito alle azioni ordinarie); (iii) il dividendo delle azioni privilegiate si riferisce esclusivamente all'utile prodotto da uno specifico ramo dell'azienda. Raramente vengono concessi privilegi economici di altro tipo, ad esempio a proposito dell'offerta in opzione di nuove azioni che fossero emesse.

L'emissione di azioni privilegiate deve corrispondere a un interesse della SA e non favorire senza motivo singoli azionisti (ad esempio chi detiene la maggioranza del capitale sociale).

L'emissione, da parte di una SA che ha già emesso azioni privilegiate, di nuove azioni privilegiate, alle quali si accorda un privilegio in confronto delle azioni privilegiate già esistenti, la modifica o la soppressione di privilegi già previsti nello statuto necessitano sia dell'approvazione dei titolari delle azioni privilegiate esistenti in un'apposita assemblea, sia dell'assemblea generale di tutti gli azionisti, salvo diversa disposizione nello statuto.

E' possibile **combinare azioni con diritto di voto privilegiato** (descritte nell'ultimo numero de La Rivista) **con azioni privilegiate**. Azioni vestite di ambedue i privilegi, che si vedono raramente, danno al socio che le detiene una posizione molto influente e importante nella SA.

Nelle SA che hanno emesso **azioni con diritto di voto privilegiato** e/o **azioni privilegiate**, lo statuto deve assicurare agli azionisti di ogni categoria, comprese le **azioni ordinarie**, almeno un rappresentante nel consiglio d'amministrazione.

Buoni di partecipazione

Lo statuto può prevedere l'emissione di buoni di partecipazione. Come le azioni, essi hanno un valore nominale di almeno CHF 0,01 e sono emessi contro un conferimento in denaro, in natura o in compensazione di un credito vantato nei confronti della SA.

Il totale del capitale di partecipazione al contrario del capitale azionario non ha un limite minimo, per contro non può superare il doppio del capitale azionario. Di questo è da tener conto non solo al momento della costituzione o di un aumento di capitale ordinario, ma anche in caso si volesse introdurre nello statuto l'aumento di capitale azionario e/o l'aumento di capitale di partecipazione in via autorizzata e/o condizionale (con relativa delega dell'assemblea generale al consiglio d'amministrazione).

Alla prima emissione di capitale di partecipazione, gli azionisti hanno lo stesso diritto di sottoscrivere buoni di partecipazione di cui dispongono in occasione dell'emissione di nuove azioni (proporzionale al numero di azioni ordinarie e/o di altro tipo che possiedono). Se il capitale azionario e il capitale di partecipazione sono aumentati simultaneamente e nella stessa proporzione, lo statuto può prevedere che gli azionisti possono sottoscrivere solo azioni e i partecipanti solo buoni di partecipazione. Per contro, se è aumentato solo il capitale azionario o solo il capitale di partecipazione, o se uno di essi è aumentato in misura maggiore dell'altro, i diritti di sottoscrizione devono essere ripartiti in modo da permettere agli azionisti e ai partecipanti di conservare la proporzione del capitale complessivo che possedevano fino a quel momento.

calderan@altenburger.ch